

# Programma del 19 luglio 2019

Orario	Argomento	Relatore
9.00 – 9.20	Introduzione – Ruolo ANSF/ANSFISA – Nuovi contesti e scenari dal 1 luglio 2019	D’Onofrio
9.20 – 10.00	Decreto ANSF 1/2019 e Decreto ANSF 2/2019	Marzoni – Cammarata
10.00 – 11.00	Nuove Linee Guida AMIS: cenni sulla parte relativa alle reti funzionalmente isolate	Marzoni – Forte
11.00 – 11.20	<b>Pausa caffè</b>	
11.20 – 12.00	Decreto ANSF 3/2019: Certificati di idoneità all’esercizio – Sistemi di gestione della sicurezza e supervisione	Saienni – Castriota
12.00 – 12.40	Decreto ANSF 3/2019: abilitazioni del personale – gestione della manutenzione	Bargilli – Cammarata
12.40 – 13.00	Nota ANSF 10 luglio 2019 – provvedimenti urgenti	D’Onofrio – Marzoni
13.00 – 13.15	Nuovo RCF	Caruso – Lusi
13.15 – 14.00	Spazio per domande	
14.00 – 14.10	Conclusioni	D’Onofrio



# ANSF

*Agenzia Nazionale  
per la Sicurezza  
delle Ferrovie*

## Reti funzionalmente isolate dal sistema ferroviario interoperabile

- Ruolo di ANSF/ANSFISA previsto dal Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50
- Nuovi contesti normativi: cosa cambia dal 1° luglio 2019?
- Elenco delle reti interessate

*Ing. Marco D'Onofrio*

# IV° Pacchetto ferroviario

---

## 10 giugno 2019

Publicato il decreto legislativo 50/2019 di recepimento della direttiva UE 2016/798 (direttiva sicurezza)

**Entrata in vigore il 16 giugno 2019**

## 25 giugno 2019

Publicato il decreto legislativo 57/2019 di recepimento della direttiva UE 2016/797 (direttiva interoperabilità)

**Entrata in vigore il 26 giugno 2019**



# Direttiva (UE) 2016/798 (direttiva sicurezza)

---



## Articolo 16 : Compiti della NSA

1. Ciascuno Stato membro istituisce un'**autorità nazionale preposta alla sicurezza**.

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale preposta alla sicurezza disponga della necessaria capacità organizzativa interna ed esterna, in termini di **risorse umane e materiali**.

# Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50: ruolo di ANSFISA

---



## CAPO IV

### **AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA)**

#### Articolo 15

Principi che regolano l'attività e il funzionamento dell'ANSFISA

# Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50: ruolo di ANSFISA

---

## Articolo 16



### Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA

1. L'ANSFISA, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, è **preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano**, ha poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e con quelle assunte dall'ERA, i **principi e i criteri per la sicurezza del sistema ferroviario**, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia. L'ANSFISA è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che aggiudica appalti pubblici di servizi e promuove il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario tenendo conto in modo organico dell'integrazione di tutti i sottosistemi coinvolti nella realizzazione e nella gestione della sicurezza ferroviaria.

# Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50: ruolo di ANSFISA

---

## Articolo 31

### Disposizioni transitorie e finali



6. Ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, **nelle more della piena operatività di ANSFISA**, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

---

# LE RETI FUNZIONALMENTE ISOLATE





# Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50: reti isolate

---

## Articolo 2

### Ambito di applicazione



4. Le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati **con distanziamento regolato da segnali**, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, sono da considerarsi isolate le reti che non figurano nell'Allegato A di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016.

# Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50: reti isolate

---

## Articolo 2

### Ambito di applicazione



A tali reti e ai soggetti che operano su di esse, **non si applicano** le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11.

Le modalita' applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17 **sono disciplinate dall'ANSFISA**, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera bb).

Sulle reti in cui esiste **un solo soggetto integrato** che gestisce l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete, i compiti e le responsabilità che il presente decreto attribuisce ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente.

Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

# Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50: reti isolate

---

## Articolo 31

### Disposizioni transitorie e finali



3. Per garantire **la continuità del servizio ferroviario** dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulle reti di cui all'articolo 2, comma 4, resta fermo il quadro regolatorio vigente **fino all'adozione delle nuove disposizioni adottate dall'ANSFISA** i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attività in virtù' dei provvedimenti rilasciati dalle Autorità ed Amministrazioni competenti prima della data di cui al comma 4, fino al rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI. Detti soggetti presentano all'ANSFISA, **entro novanta giorni dalla data di cui al comma 4**, istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI, secondo le modalità definite dall'Agenzia stessa. Alla data di entrata in vigore del presente decreto le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **informano ANSFISA dei procedimenti amministrativi in corso**, ai fini del passaggio al nuovo regime.

# Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50: reti isolate

---

## Articolo 31

### Disposizioni transitorie e finali

4. Le competenze in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle reti di cui al comma 3 e sui soggetti che operano su di esse, che siano in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'ANSFISA **cessano a far data dal 1° luglio 2019.**



---

# QUALI SONO LE RETI FUNZIONALMENTE ISOLATE



# Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Contenuti  
concordati in  
seduta tecnica il  
10 luglio 2019

*COPIA INTEGRATA DAL COORDINAMENTO TECNICO DELLE REGIONI E  
PROVINCE AUTONOME A ESITO DELLA RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2019  
(Modifiche in grassetto)¶  
E CON LE DETERMINAZIONI TECNICHE CONDIVISE IN SEDE DI  
CONFERENZA STATO-REGIONI¶  
(Modifiche in grassetto rosso).¶*

¶  
*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*¶

¶  
Individuazione delle reti ferroviarie non interconnesse alla rete nazionale  
rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14  
maggio 2019 n. 50¶

¶  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in  
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto,¶

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli  
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,  
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;¶

Visto il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre  
2017, n. 172;¶

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti  
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge  
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;¶

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, pubblicato in GU n. 134 del 10 giugno 2019  
di attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  
maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);¶

Visto, in particolare, il comma 4, articolo 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di  
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 che prevede che con decreto del Ministro delle  
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello  
stesso D.lgs., sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  
autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le reti ferroviarie isolate dal punto di vista  
funzionale dal resto del sistema ferroviario.¶

Visto il decreto legislativo n. 57/2019, di attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del  
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativo all'interoperabilità del sistema  
ferroviario europeo.¶

Considerato che le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema  
ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle Regioni le  
funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19  
novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con  
distanziamento regolato da segnali.¶

Considerato che, nelle more dell'adozione del citato decreto, sono da considerarsi isolate le reti  
che non figurano nell'Allegato A di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
5 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15



Prevista  
approvazione in  
Conferenza  
unificata il  
25 luglio 2019

# Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50: reti isolate

Azienda esercente	Linee ferroviarie	Regione
AMT	Genova – Casella	Liguria
Ferrovienord	Brescia – Iseo – Edolo	Lombardia
GTT S.p.A.	Torino – Ceres	Piemonte
SSIF S.p.A.	Domodossola – Confine svizzero	Piemonte
ATAC S.p.A.	Roma – Lido	Lazio
ATAC S.p.A.	Roma – Civitacastellana – Viterbo	Lazio
Ferrovie della Calabria S.r.l.	Intera rete	Calabria
Ferrovia Circumetnea	Catania Borgo – Riposto – tratta extr.	Sicilia
FAL S.r.l.	Intera rete	Puglia – Basilicata
ARST S.p.A.	Intera rete	Sardegna
EAV	Ferrovia Circumvesuviana	Campania
EAV	Ferrovie Cumana e Circumflegrea	Campania



---

# Grazie per l'attenzione